



Via G. Borgazzi 2

Capitale Sociale € 922.952,60.- i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano

03765170968

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 27 APRILE 2012 E IN
SECONDA CONVOCAZIONE IL 28 APRILE 2012**

PARTE STRAORDINARIA

1 Conferimento della delega di cui all'art. 2443, secondo periodo, C.C., stante la scadenza, con il rinnovo del Consiglio di amministrazione, di quella a suo tempo conferita; conseguente modifica dell'art. 5 penultimo comma dello statuto sociale

Con la nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà con l'assemblea ordinaria del 27 aprile 2012, o eventualmente il 28 aprile 2012 in seconda convocazione, scadrà la delega, conferita (ai sensi dell'art. 2443, secondo periodo del c.c.) dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2009, di aumentare a pagamento il Capitale Sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di durata in carica del consiglio esistente al momento di assunzione di detta delibera (approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011) e così entro il termine ultimo del 30 aprile 2012 per un importo massimo pari al 10% del capitale esistente alla data di detta delibera.

Vi proponiamo di procedere nuovamente al conferimento della predetta facoltà ai sensi dell'art. 2443, secondo periodo del c.c..

La modifica statutaria consiste nell'eliminazione della delega non più attuale e nel conferimento di una nuova delega.

Letteralmente si tratta della possibilità conferita al Consiglio di Amministrazione di deliberare aumenti di capitale per un ammontare complessivo non superiore al dieci per cento del Capitale Sociale preesistente, da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del Consiglio di Amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

In pratica, con questa modifica di Statuto e con la delega al Consiglio di Amministrazione, è possibile ridurre drasticamente i tempi di esecuzione di un tale aumento di capitale.

Lo strumento si presenta particolarmente adatto per tutte quelle operazioni che richiedono velocità di esecuzione per compiere operazioni straordinarie.

Vi sottoponiamo, pertanto, la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle proposte formulate dagli Amministratori,

delibera

(i) di conferire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443, primo comma, secondo periodo C.C. con i limiti e le modalità indicate al penultimo comma dell'art. 5 (cinque) dello Statuto che viene così modificato:

"Con delibera assembleare del __ aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile".

2 Modifica articolo 15, terzo comma dello Statuto al fine del suo allineamento con quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto in ordine alla presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale

Al fine di allineare la previsione statutaria del limite previsto per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione con quelle del Collegio Sindacale, Vi proponiamo di modificare il quarto paragrafo dell'art. 15 dello Statuto Sociale sostituendo la parole "o quella minor percentuale che venisse determinata a sensi di legge" con "o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti".

Vi sottoponiamo, pertanto, la seguente

proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle proposte formulate dagli Amministratori,

delibera

di modificare il terzo comma dell'art. 15 (quindici) dello Statuto come segue:

"Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti; la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente."

di autorizzare il Presidente e gli altri legali rappresentanti della società ad apportare, in via disgiunta tra loro, al presente verbale ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni e/o integrazioni che fossero richieste dall'autorità di vigilanza ovvero in sede di eventuale omologazione od in sede di iscrizione.

Milano, 21 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vittorio Terrenghi

| | |
|---|---|
| <p>DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA Articolo 1 (denominazione della società) E' costituita una società per azioni denominata "COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A." in breve: "CIA S.p.A."</p> | <p>DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA Articolo 1 (denominazione della società) E' costituita una società per azioni denominata "COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A." in breve: "CIA S.p.A."</p> |
| <p>Articolo 2 (sede) La società ha sede in Milano. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero. Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.</p> | <p>Articolo 2 (sede) La società ha sede in Milano. La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero. Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.</p> |
| <p>Articolo 3 (durata) La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice Civile, in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, non avranno diritto di recedere.</p> | <p>Articolo 3 (durata) La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice Civile, in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, non avranno diritto di recedere.</p> |
| <p>OGGETTO Articolo 4 (oggetto sociale) La società ha per oggetto la realizzazione, la partecipazione, la promozione, la valorizzazione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare, lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e/o alle disposizioni della legislazione speciale, la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli propri o di terzi, il coordinamento e la gestione delle attività medesime nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale delle medesime e la prestazione di finanziamenti e di servizi in loro favore. La società può svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in genere e fondi rustici; progettazione, costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed edilizie nonché opere di manutenzione sugli immobili di proprietà sociale e/o di terzi; progettazione e realizzazione di opere di bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di appalti per le suddette attività nonché gestione, amministrazione e locazione degli immobili stessi e dei fondi rustici. Sempre in via esemplificativa la Società può svolgere le seguenti attività: silvicoltura, allevamento, produzione, trasformazione, conservazione e commercio di prodotti agricoli</p> | <p>OGGETTO Articolo 4 (oggetto sociale) La società ha per oggetto la realizzazione, la partecipazione, la promozione, la valorizzazione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare, lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e/o alle disposizioni della legislazione speciale, la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli propri o di terzi, il coordinamento e la gestione delle attività medesime nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale delle medesime e la prestazione di finanziamenti e di servizi in loro favore. La società può svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in genere e fondi rustici; progettazione, costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed edilizie nonché opere di manutenzione sugli immobili di proprietà sociale e/o di terzi; progettazione e realizzazione di opere di bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di appalti per le suddette attività nonché gestione, amministrazione e locazione degli immobili stessi e dei fondi rustici. Sempre in via esemplificativa la Società può svolgere le seguenti attività: silvicoltura, allevamento, produzione, trasformazione, conservazione e commercio di prodotti agricoli</p> |

| | |
|---|---|
| <p>e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti.</p> <p>La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.</p> <p>In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.</p> | <p>e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti.</p> <p>La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.</p> <p>In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.</p> |
| <p>CAPITALE SOCIALE Articolo 5 (capitale sociale) Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventiduemila novecentocinquantadue virgola sessanta), interamente versato rappresentato da n. 92.295.260 (novantaduemilioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2008, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di</p> | <p>CAPITALE SOCIALE Articolo 5 (capitale sociale) Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventiduemila novecentocinquantadue virgola sessanta), interamente versato rappresentato da n. 92.295.260 (novantaduemilioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende a tutti gli azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2008, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di</p> |

aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2008, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, a pagamento (anche con sovrapprezzo) o gratuitamente, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di nominali Euro 18.500, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima mediante emissione di 1.850.000 azioni ordinarie da attribuire ai dipendenti ed ai collaboratori della Società e sue controllate ai sensi degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile e dell'art. 134 D.Lgs. 58/1998.

Con delibera assembleare del 30 aprile 2009 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di durata in carica dell'attuale consiglio (approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011) e così entro il termine ultimo del 30 (trenta) aprile 2012 (duemiladodici) per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione e così da offrire in sottoscrizione a terzi, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; detto valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile

aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2008, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, a pagamento (anche con sovrapprezzo) o gratuitamente, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di nominali Euro 18.500, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima mediante emissione di 1.850.000 azioni ordinarie da attribuire ai dipendenti ed ai collaboratori della Società e sue controllate ai sensi degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile e dell'art. 134 D.Lgs. 58/1998.

~~Con delibera assembleare del 30 aprile 2009 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di durata in carica dell'attuale consiglio (approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011) e così entro il termine ultimo del 30 (trenta) aprile 2012 (duemiladodici) per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione e così da offrire in sottoscrizione a terzi, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; detto valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile~~

Con delibera assembleare del __ aprile 2012 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera medesima per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C.. Detto aumento da offrire in

| | |
|---|---|
| <p>L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.</p> | <p>sottoscrizione a terzi che, in proprio o tramite società da loro controllate, svolgano attività nel medesimo settore in cui opera la società e che, con attestazione del consiglio di amministrazione, siano ritenute strategiche all'attività sociale, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; tale valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.</p> |
| <p>Articolo 6 (azioni) La società non riconosce che un solo titolare per ogni azione. Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore qualora non ostino divieti di legge. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p> | <p>Articolo 6 (azioni) La società non riconosce che un solo titolare per ogni azione. Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore qualora non ostino divieti di legge. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p> |
| <p>Articolo 7 (assemblee) Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile. L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.</p> | <p>Articolo 7 (assemblee) Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile. L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.</p> |
| <p>Articolo 8 (formalità per la convocazione) La convocazione dell'assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza convocazione. Sono tuttavia comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra detto, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> | <p>Articolo 8 (formalità per la convocazione) La convocazione dell'assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" o "Italia Oggi" detto avviso dovrà in ogni caso esser altresì pubblicato sul sito Internet della società. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza convocazione. Sono tuttavia comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra detto, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> |
| <p>Articolo 9 (diritto di voto) Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di</p> | <p>Articolo 9 (diritto di voto) Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di</p> |

| | |
|--|--|
| <p>emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.</p> | <p>emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.</p> |
| <p>Articolo 10 (diritto di recesso) Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge. Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> | <p>Articolo 10 (diritto di recesso) Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge. Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> |
| <p>Articolo 11 (diritto d'intervento) (rappresentanza nell'assemblea) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione di cui sopra è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relativa al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge; nella delega può esser indicato un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di indicare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge. In deroga a quanto disposto al precedente comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. Il rappresentante dovrà consegnare l'originale</p> | <p>Articolo 11 (diritto d'intervento) (rappresentanza nell'assemblea) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. 58/1998, in conformità alle scritture contabile di quest'ultimo in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione di cui sopra è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relativa al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge; nella delega può esser indicato un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare dei sostituti ovvero di indicare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies D.Lgs. 58/4998. Il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, solo se la delega prevede espressamente tale facoltà e sempre fermi la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti ed il rispetto delle limitazioni di legge. In deroga a quanto disposto al precedente comma, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti. Il rappresentante dovrà consegnare l'originale</p> |

| | |
|--|--|
| <p>della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società con messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.</p> | <p>della delega o, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante; il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tener traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.</p> <p>Ai sensi dell'art. 135-novies comma 6 D.Lgs. 158/98, i soci possono far pervenire la propria delega alla società con messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.</p> |
| <p>Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da persona eletta dalla stessa assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Azionisti o i Sindaci.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p> | <p>Articolo 12 (Presidenza dell'Assemblea)</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da persona eletta dalla stessa assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Azionisti o i Sindaci.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p> |
| <p>Articolo 13 (validità delle deliberazioni)</p> <p>Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda e terza convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p> | <p>Articolo 13 (validità delle deliberazioni)</p> <p>Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda e terza convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p> |
| <p>Articolo 14 (verbale delle deliberazioni dell'assemblea)</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> | <p>Articolo 14 (verbale delle deliberazioni dell'assemblea)</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> |
| <p>AMMINISTRAZIONE</p> <p>Articolo 15 (amministrazione della società)</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge</p> <p>La determinazione del numero dei componenti</p> | <p>AMMINISTRAZIONE</p> <p>Articolo 15 (amministrazione della società)</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge</p> <p>La determinazione del numero dei componenti</p> |

il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella minor percentuale che venisse determinata a sensi di legge;

la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e

il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ~~e quella minor percentuale~~ **o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti;**

la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e

| | |
|--|--|
| <p>controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.</p> <p>Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.</p> | <p>controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.</p> <p>Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.</p> |
| <p>Articolo 16 (cariche)</p> <p>Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> | <p>Articolo 16 (cariche)</p> <p>Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.</p> | <p>Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.</p> |
| <p>Articolo 17 (formalità di convocazione) Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione.</p> | <p>Articolo 17 (formalità di convocazione) Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione.</p> |
| <p>Articolo 18 (validità delle deliberazioni) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p> | <p>Articolo 18 (validità delle deliberazioni) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p> |
| <p>Articolo 19 Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> | <p>Articolo 19 Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> |
| <p>Articolo 20 (poteri – compensi comitato esecutivo) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio: • la valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; • l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari della Società. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti: • la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le</p> | <p>Articolo 20 (poteri – compensi comitato esecutivo) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio: • la valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; • l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari della Società. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti: • la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le</p> |

| | |
|---|---|
| <p>modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; • la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; • la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; • il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. <p>Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri.</p> <p>Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> | <p>modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; • la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; • la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; • il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. <p>Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri.</p> <p>Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> |
| <p>Articolo 21 (rappresentanza) Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai</p> | <p>Articolo 21 (rappresentanza) Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati o procuratori alle liti, è di spettanza del Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati o procuratori alle liti, è di spettanza del Consiglio di Amministrazione.</p> |
| <p>Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.</p> | <p>Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.</p> |
| <p>SINDACI Articolo 23 (collegio sindacale) Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Presidente. Possono essere nominati sindaci della società coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi. Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti. Ogni socio - direttamente o indirettamente a</p> | <p>SINDACI Articolo 23 (collegio sindacale) Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Presidente. Possono essere nominati sindaci della società coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi. Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti. Ogni socio - direttamente o indirettamente a</p> |

mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e

mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e

| | |
|---|---|
| <p>uno supplente. Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire. L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p> | <p>uno supplente. Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire. L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p> |
| <p>BILANCIO ED UTILI Articolo 24 (esercizio sociale) Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p> | <p>BILANCIO ED UTILI Articolo 24 (esercizio sociale) Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p> |
| <p>Articolo 25 (destinazione degli utili) Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per</p> | <p>Articolo 25 (destinazione degli utili) Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per</p> |

| | |
|--|--|
| cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio. | cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio. |
| Articolo 26 (dividendi – prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. | Articolo 26 (dividendi – prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. |
| Articolo 27(scoglimento - liquidazione) Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri. | Articolo 26 (dividendi – prescrizione) I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. |
| Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative) Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia. | Articolo 28(rinvia alle disposizioni normative) Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia. |